

## GLOBALIZZAZIONE E FAST FASHION: LA BELLEZZA INSOSTENIBILE\*

Carla Cosentino\*\*

Il fenomeno della globalizzazione con la sua accelerazione temporale ha creato inevitabilmente una nuova geografia della moda. La ricerca continua della novità spinge ad una produzione instancabile, sempre meno innovativa e sempre più omogenea e ad un consumo “fast” e “low cost”.

La cosiddetta moda globale, dovuta alle trasformazioni intervenute in ambito economico, sociale e culturale spinge i consumatori all’acquisto per l’acquisto, finalizzato a se stesso, senza essere diretto al soddisfacimento di un reale bisogno.

L’aumento costante della produzione fa del “fast fashion” uno dei fattori di maggiore degrado ambientale e di aumento delle disuguaglianze sociali, determinato dalla ingente quantità di capi da smaltire, dai tessuti scadenti, dalla delocalizzazione delle attività produttive e dallo sfruttamento della forza lavoro.

Il mondo del “fast fashion” è, in una parola, insostenibile.

Per chi non avesse dimestichezza con la reale portata del principio di sostenibilità va specificato che si tratta di un principio, dapprima, considerato esclusivo appannaggio della politica ambientale dell’ultimo ventennio e, successivamente, assunto ad indifferibile modello di sviluppo economico, legato inscindibilmente ad obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente circostante, un imperativo categorico, direi, secondo il quale occorre rimodulare il concetto di crescita, misurabile non più soltanto in termini di quantità, ma soprattutto di qualità, attribuendo un nuovo valore ai processi produttivi, al fine di evitare il consumo progressivo e definitivo delle risorse.

Tale evoluzione è testimoniata dalle fasi del percorso normativo che ne hanno segnato l’ingresso nell’ambito dei sistemi giuridici moderni e in particolare, nel contesto europeo, a partire dal Trattato di Amsterdam che ha scorporato il principio in questione dall’elenco di quelli tipici delle tematiche ambientali, per estenderlo in via generalizzata ad altri settori dell’ordinamento. Successivamente il Trattato di Lisbona ha manifestato espressamente l’obiettivo dell’Unione europea di contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a

---

\* Relazione del 5 aprile 2024, svolta in occasione del Convegno ‘Il diritto alla bellezza tra istanze di protezione e inclusione’, presso l’aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

\*\* Ricercatore di Diritto privato comparato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Salerno.

preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile.

La sostenibilità è allora un processo di necessario cambiamento, che trascende l'ambito dell'ecologia e della tutela ambientale per comprendere anche questioni sociali, politiche, culturali ed economiche, evidenziando in questo modo la natura complessa che la caratterizza. Diversi sono i temi giuridici che il "fast fashion" pone rispetto al principio di sostenibilità.

Ne è ben consapevole l'Unione Europea che allo scopo avvicinare il settore tessile all'economia circolare e climaticamente neutra, ha dato il via libera alla Direttiva sulla "Due diligence" in data 15 marzo 2024, che prevede l'obbligo per le imprese di individuare i rischi, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani e sull'ambiente.

Due sono gli aspetti oggetto della riflessione odierna.

Il primo riguarda la questione dei cosiddetti "green claims", cioè delle asserzioni pubblicitarie ambientali tese ad accreditare un minore impatto ambientale dei prodotti di consumo e della relativa responsabilità sociale che l'impresa si assume nei riguardi della collettività, alla quale vengono veicolate tali informazioni.

Nel settore della moda si pensi alle etichette "eco-friendly", "cruelty-free", "eco-conscious".

Ed infatti, essendo l'aspirazione alla sostenibilità, l'aspirazione ad un modello circolare nel quale il consumatore per primo sia in grado di fornire il suo contributo, occorre vincolare gli operatori presenti sul mercato a stringenti obblighi di informazione, che possano consentire al consumatore di acquisire una mentalità "eco-orientata".

Il tema della sostenibilità ambientale impegna in modo sempre più intenso le politiche di marketing e di comunicazione delle aziende.

Purtroppo, molto spesso, troppo spesso, tali dichiarazioni si traducono in un ambientalismo di facciata, determinato da affermazioni solo apparentemente veritiere, tese ad evidenziare l'impatto ambientale positivo dei propri servizi/prodotti o negarne l'effetto negativo con lo scopo ultimo di lucrare sulle scelte di consumo "green".

Ebbene, la carenza di attendibilità nella comunicazione ambientale attraverso un uso distorto di "green claims", (cosiddetto "greenwashing"), meramente destinato a fini pubblicitari, ma lontano dalle reali politiche imprenditoriali, pone delicate e urgenti questioni di tutela del consumatore e di alterazione dei meccanismi concorrenziali.

In prospettiva comparatistica, particolarmente interessante risulta il confronto con il sistema americano che prevede una legislazione specifica e piuttosto dettagliata in materia.

Il “Federal Trade Commission Act” (FTC Act) e il “Lanham Act” si occupano del fenomeno del “greenwashing” dal punto di vista descrittivo e sanzionatorio.

Le linee guida introdotte dalla “Federal Trade Commission” (FTC), “Guides for the Use of Environmental Marketing Claims” (cosiddette “Green Guides”), costituiscono un documento di orientamento, utile alle aziende al fine di evitare affermazioni ingannevoli.

Per le “Green Guides” qualsiasi dichiarazione di sostenibilità delle aziende sui loro prodotti o servizi deve essere avvalorata da prove certe ed attendibili e fornire altresì chiare istruzioni sull’uso di determinati termini quali riciclabile, biodegradabile, ecologico, etc.

La sezione 5 del “Federal Trade Act” conferisce alla Commissione l’autorità di presentare reclami nei confronti delle aziende ritenute responsabili di contravvenire al divieto di “greenwashing”, a condizione che riesca a dimostrare la possibilità che i consumatori possano essere fuorviati dalla falsa asserzione.

Le sanzioni vanno dagli ordini di cessazione della condotta, alle sanzioni civili, alle ammende. Secondo le disposizioni del “Lanham Act”, diverso livello di legislazione federale, le parti con interessi commerciali o competitivi possono esercitare un’azione civile contro le società responsabili di attività di “greenwashing”.

La sezione 43 dell’Act riconosce una responsabilità civile a carico delle imprese che compiono false dichiarazioni sulla natura, le caratteristiche, le qualità, o l’origine geografica di beni, servizi o attività commerciali.

Relativamente alla legislazione statale, va poi rilevato che in molti Stati sono in vigore singole leggi sulla protezione dei consumatori, note anche come mini “FTC Acts”, che riflettono le disposizioni di cui alle “Green Guides” della FTC.

Si tratta di strumenti destinati ad un bacino d’utenza maggiore rispetto alla legislazione federale e che includono oltre alle imprese concorrenti anche i consumatori.

Diverse sono state le azioni legali promosse in California e nello Stato di New York contro noti marchi di consumo quali Windex, Fiji Water e Coca-Cola.

Per quanto concerne l’ambito europeo, invece, occorre fino ad un recentissimo passato, prendere atto dell’assenza di una legislazione *ad hoc*, capace di regolamentare il fenomeno nella sua interezza e di contrastarne in maniera effettiva la diffusione.

In assenza di una normativa di riferimento, era alla Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori, che si guardava, la quale pur non contenendo

disposizioni specifiche relative ai “claims” ambientali, serviva da paradigma di riferimento al fine di assicurare che gli operatori non li utilizzassero in modo ingannevole per il consumatore. L'imperfetto è d'obbligo perché in data 28 febbraio 2024 il legislatore europeo ha licenziato la Direttiva (UE) 2024/825 (cosiddetta Direttiva “Empowering Consumers for the Green Transition”) che modifica le Direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione, che dovrà essere recepita entro marzo 2026.

Ve n'è una seconda, ed è la proposta di “Green Claim Directive” che si trova, invece, ancora in fase di prima approvazione. L'attuale testo della proposta di “Direttiva Green Claim” prevede norme più specifiche e integra le modifiche proposte dalla “Direttiva Empowering Consumers” in merito alle pratiche commerciali sleali.

I provvedimenti, come detto, erano particolarmente attesi.

Diversi sono i punti su cui si sofferma la Direttiva “Empowering Consumers” .

Prima di tutto definisce l'elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali e associate al “greenwashing”, quali ad esempio:

- esibire un marchio di sostenibilità che non sia basato su un sistema di certificazione o non sia stabilito da autorità pubbliche;
- formulare un'asserzione ambientale generica per la quale il professionista non sia in grado di dimostrare l'eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all'asserzione;
- presentare requisiti imposti per legge sul mercato dell'Unione per tutti i prodotti appartenenti a una data categoria, come se fossero un tratto distintivo dell'offerta del professionista.

Il secondo passaggio fondamentale è l'introduzione nel sistema di due definizioni fondamentali: si chiarisce cosa s'intenda con ‘sistema di certificazione’ e, di conseguenza, cosa si deve intendere con ‘terza parte’ coinvolta nel processo di certificazione.

La prima definizione si trova all'articolo 1 (Modifiche alla Direttiva 2005/29/CE comma 1, lettera r) ed individua nel ‘sistema di certificazione’: un sistema di riscontro da parte di terzi che certifica che un prodotto, un processo o un'impresa è conforme a determinati requisiti, che consente l'uso di un corrispondente marchio di sostenibilità e le cui condizioni, compresi i requisiti, sono accessibili al pubblico e soddisfano una serie di criteri.

Sulla definizione anche la proposta di Direttiva “Green Claims” è assolutamente coerente: con sistema di certificazione si intende (articolo 2, punto 10): «un sistema di verifica da parte di terzi che, nel rispetto di condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie, è aperto a tutti i

professionisti disposti e in grado di conformarsi ai suoi requisiti, il quale certifica che un dato prodotto è conforme a determinati requisiti e nel cui ambito il monitoraggio della conformità è oggettivo, basato su norme e procedure internazionali, unionali o nazionali, ed è svolto da un soggetto che è indipendente sia dal titolare del sistema sia dal professionista».

Quello che è un aspetto inedito nel sistema normativo delle etichette ambientali è la definizione di ‘terza parte’: le verifiche per il rilascio della certificazione devono essere svolte da un soggetto indipendente (e non solo formalmente) rispetto al titolare del sistema di certificazione e, ovviamente, rispetto all’azienda che chiede la certificazione.

Nella sostanza chi elabora e definisce un sistema di certificazione non può essere legato in alcun modo al soggetto che effettua le verifiche.

La violazione di questo aspetto è ritenuta pratica commerciale sleale e pertanto meritevole di sanzioni che dovranno essere attuate dagli Stati membri.

La proposta di Direttiva “Green Claims” è severa sul punto, prevedendo testualmente che: «l’esposizione di un’etichetta di sostenibilità non basata su un sistema di certificazione o non istituita dalle autorità pubbliche costituisce una pratica commerciale sleale in tutte le circostanze. Ciò significa che sono vietate le etichette di sostenibilità “autocertificate”, ovvero quelle in cui non viene effettuata alcuna verifica da parte terza (come sopra definita)».

Il sistema di certificazione (o etichettatura) ambientale deve soddisfare le diverse prescrizioni di cui all’articolo 8 della Direttiva, per il quale:

- le informazioni sugli obiettivi del sistema di etichettatura ambientale e sulle prescrizioni e procedure per monitorare la conformità dei sistemi di etichettatura ambientale devono essere trasparenti, accessibili gratuitamente, di facile comprensione e sufficientemente dettagliate;
- le condizioni per aderire ai sistemi di etichettatura ambientale devono presentarsi proporzionate alle dimensioni e al fatturato delle imprese così da non escludere le piccole e medie imprese;
- le prescrizioni per il sistema di etichettatura ambientale devono essere elaborate da esperti in grado di garantirne la solidità scientifica e presentate per consultazione a un gruppo eterogeneo di portatori di interessi, che le ha riesaminate garantendone la rilevanza dal punto di vista della società;
- il sistema di etichettatura ambientale deve stabilire procedure per affrontare i casi di non conformità e prevedere la revoca o la sospensione del marchio ambientale in caso di inosservanza persistente e flagrante delle prescrizioni del sistema.

Viene poi stabilito che gli Stati membri non potranno più istituire nuovi sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale, dalla data di entrata in vigore della Direttiva, se non conformi al diritto dell'Ue e alle disposizioni della Direttiva "Green Claim".

Tuttavia, i sistemi nazionali o regionali di etichettatura ambientale istituiti prima dell'entrata in vigore della Direttiva possono continuare a rilasciare i marchi ambientali nel mercato dell'Unione, a condizione che soddisfino le prescrizioni della presente Direttiva.

Considerata l'attesa di una disciplina uniforme in materia di "claims" sostenibili, possiamo compiere alcune brevi considerazioni.

Se dal punto di vista dell'individuazione dei requisiti dei medesimi e dei sistemi di certificazione gli interventi del legislatore europeo sembrano dotati di un certo livello di completezza, non sembra potersi dire altrettanto sotto il profilo sanzionatorio.

In effetti la Direttiva (UE) 2024/825 nulla dice dettagliatamente rispetto ai provvedimenti sui cui interviene.

In perfetta linea con la natura programmatica della Direttiva (diversamente dal Regolamento) è previsto che gli Stati membri stabiliscano le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della Direttiva e adottino tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione e ancora che le sanzioni previste debbano essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Se consideriamo l'apparato sanzionatorio del Codice del consumo, che recepisce le indicazioni della Direttiva 2005/29/CE, non risultano azioni specifiche individuali proponibili contro le pratiche commerciali riconducibili al fenomeno del "greenwashing", ma solo rimedi di carattere amministrativo, e, ex art. 140 bis, una tutela risarcitoria di tipo collettivo.

Unica notazione da parte degli organi dell'Unione contenuta nella Direttiva stabilisce che la normativa non pregiudica l'applicazione del diritto contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità efficacia del contratto, consentendo pertanto al singolo legislatore di decidere sui ricorsi individuali esperibili dai consumatori lesi.

Si pensi, ad esempio, all'acquisto di beni di consumo quotidiano definiti biodegradabili, che poi tali non si rivelano: in queste ipotesi pur essendo teoricamente praticabile l'azione di annullamento del contratto di compravendita, quest'ultima si rivela nei fatti assolutamente inutile per il consumatore, il cui interesse è volto all'ambiente. Resta, invece, l'ingiusta locupletazione dell'impresa autrice della dichiarazione ingannevole, che attraverso quest'ultima ha determinato un incremento sostanziale dei propri profitti.

Sul versante della responsabilità extracontrattuale, in particolare dei danni non patrimoniali, le criticità aumentano.

Il primo ostacolo concerne la possibilità di configurare il diritto alla corretta informazione del consumatore quale attributo inviolabile della persona umana ex art. 2 Cost.

Si rammenta che i principi fissati dalle Sezioni Unite della Cassazione n. 26972 (secondo la quale «La risarcibilità del danno non patrimoniale postula, sul piano dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo, negli specifici casi determinati dalla legge, o in via d'interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla minima tutela risarcitoria»), si confermano ancora oggi perduranti nella recente giurisprudenza di legittimità, la quale, a fronte della pur varia casistica risarcitoria, riconduce gli esiti liquidatori del danno non patrimoniale, per un verso, all'accezione del pregiudizio alla salute nelle sue varie sfaccettature e, per l'altro verso, all'accertato riscontro istruttorio di una lesione di un diritto costituzionalmente rilevante, nei casi in cui un danno alla salute del danneggiato non vi sia stato.

Occorre sottolineare che, nella fattispecie *de qua*, è l'offesa all'ambiente ed alla salute a costituire la condotta maggiormente rilevante, ma particolarmente difficile appare dimostrarne l'esistenza, essendo necessaria la lesione di un bene individuale compromesso dall'alterazione dell'ambiente circostante (come ad esempio la salute, il diritto di proprietà o altro diritto reale ex art. 313, comma 7, D.lgs. n. 152 del 2006).

Si rammenta poi che la logica meramente compensatoria della responsabilità civile mal si sposa con violazioni capaci di procurare alle imprese ingenti guadagni.

Ed allora, acclarata la difficoltà o l'inutilità dell'impianto sanzionatorio classico del nostro codice civile, quali possono essere i rimedi esistenti nel nostro ordinamento capaci di adeguarsi alle esigenze che il principio di sostenibilità ci chiede?

Tra i possibili, appare utilizzabile il rimedio della retroversione degli utili, previsto dall'art. 125 C.p.i. che dispone che chi viola l'altrui brevetto di invenzione o di marchio è tenuto al risarcimento del danno ed alla restituzione dei profitti conseguiti.

Interrogata sulla natura di tale istituto, la giurisprudenza, sgombrando il campo da ipotetiche sovrapposizioni concettuali e dogmatiche, ha precisato che la retroversione degli utili non è finitima al sistema della responsabilità civile, ma si traduce in una misura rimediale speciale, *sui generis*, di natura composita, compensatoria e dissuasiva, fondata su di un particolare

arricchimento ingiustificato. Quanto poi alla sua finalità, la Direttiva europea sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (2004/48/CE), al 26° considerando, dopo aver precisato che nella valutazione del risarcimento da riconoscere al titolare conviene tener conto, fra l'altro, di guadagni illeciti realizzati dall'autore della condotta *contra ius*, aggiunge che «il fine non è quello di introdurre un obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva».

Il secondo aspetto che presenta profili di forte criticità nel settore dell'industria tessile è il problema dei danni ambientali provocati all'estero dalle imprese affiliate, in caso di delocalizzazione delle attività di produzione.

È prassi ormai per le imprese multinazionali dislocare tali attività laddove è più conveniente, non solo in termini di costi.

La scelta è sovente compiuta anche allo scopo di eludere le regole della responsabilità esistenti nei Paesi di appartenenza, invocando la giurisdizione delle Corti di quelli ospitanti, spesso contraddistinte dall'applicazione di norme più favorevoli.

Occorre chiarire infatti che le società multinazionali non si caratterizzano per una struttura unitaria; spesso, anzi, le affiliate, che esercitano attività d'impresa, hanno una diversa nazionalità.

Di solito, il compito di una holding è volto al controllo ed alla gestione delle società sussidiarie e di rado si estende anche ad attività produttive di beni o servizi. Ne deriva una certa difficoltà nel sottoporre ogni ramificazione della società ad un'unica disciplina comune, la diversità di fori competenti e la possibilità per la holding di sottrarsi alla responsabilità per eventuali illeciti perpetrati dalle sue affiliate sul territorio del Paese ospitante.

La delocalizzazione della produzione in Paesi meno sviluppati dove il costo del lavoro è decisamente minore e dove si registra una scarsa tutela dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente circostante, è frequentemente al centro di drammatici fatti di cronaca, quale quello del crollo del Rana Plaza in Bangladesh, ove ci furono più di mille vittime che prestavano la propria manodopera nella produzione di capi di abbigliamento di diversi "brand".

Nel diritto americano è presente, sin dal 1789, l' "Alien Tort Claims Act" nel quale sostanzialmente è stabilita la regola secondo cui basta anche un contatto minimo con gli Stati Uniti affinché la violazione del diritto nazionale sia passibile di essere giudicata innanzi alle Corti distrettuali statunitensi, nonostante sia riferibile all'affiliata di una holding e nonostante l'illecito non sia stato commesso sul territorio americano (secondo il suo testo: «The District



courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States»).

Si tratta di una legge che consente ad attori stranieri di proporre cause di risarcimento danni nelle Corti federali distrettuali per violazioni delle norme previste dal diritto internazionale e dai trattati sottoscritti dagli USA. Emanata nel 1789, la legge è rimasta praticamente inutilizzata per circa duecento anni.

La sua applicazione nelle cause relative ai diritti fondamentali ha cominciato ad essere invocata dagli anni ottanta in poi, suscitando reazioni contrastanti: di entusiastica approvazione da parte di chi sottolineava l'importanza dell'evoluzione del principio di responsabilità internazionale e di serrata critica da parte di quanti ammonivano che l'applicazione indiscriminata della legge nazionale potesse avere un effetto destabilizzante nelle relazioni tra i singoli Stati.

Il 17 aprile 2013, la Corte Suprema degli Stati Uniti, con la propria "Opinion", nel caso "Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co." ha sviluppato un'interpretazione restrittiva delle condizioni in presenza delle quali l' "Alien Tort Act" conferisce la competenza civile alle Corti federali con riferimento a violazioni del diritto internazionale poste in essere ai danni di vittime straniere. Con il proprio orientamento la pronuncia ha segnato una grave battuta d'arresto nel filone giurisprudenziale relativo al contenzioso civile in materia di violazioni dei diritti umani presuntivamente compiute da imprese multinazionali nei Paesi stranieri in cui operano a mezzo delle proprie società affiliate.

In ambito europeo merita attenzione l'esperienza dell'ordinamento francese che con la "loi n. 2017-399" del 27 marzo 2017 ha modificato il "Code de commerce", mediante l'inserimento degli artt. L. 225 - 102 - 4 e 5, i quali introducono obblighi di "due diligence" e di prevenzione dei rischi a carico delle imprese che si avvalgano, nell'ambito dell'attività produttiva, del contributo di altre imprese e che si strutturino secondo certe dimensioni (deve trattarsi di imprese che impieghino almeno 5000 dipendenti – compresi quelli di società controllate che abbiano sede in Francia – o 10.000 – qualora si considerino i dipendenti di controllate aventi sede anche fuori dai confini della Francia).

La normativa, che ha lo scopo di evitare il prodursi di sinistri sul lavoro, ha efficacia per tutte le imprese appaltatrici, subfornitrici o che siano legate alla capogruppo da una relazione di controllo.

Fondamentale è il cosiddetto "plan de vigilance" introdotto con la finalità di disegnare a priori la mappatura dei rischi, descrivere le procedure periodiche di valutazione dei medesimi (anche

per le filiali, i subappaltatori e i fornitori), indicare le azioni di mitigazione, prevedere un meccanismo di segnalazione e raccolta degli indici di allarme.

La messa a punto di un tale piano di “compliance” deve coinvolgere tutte le parti interessate, alle quali va preventivamente esibito e che hanno la facoltà, nell’ipotesi in cui non lo ritengano adeguato, d’intimare alla società di conformarsi alla disciplina *de qua*.

In caso di omessa o carente risposta da parte di quest’ultima, è prevista la possibilità di adire il Tribunale per ottenere una pronuncia che vincoli la società ad adeguarsi ai prescritti obblighi, chiedendo, altresì, l’accertamento di eventuali responsabilità a carico alla stessa.

Quindi oltre all’ingiunzione ad adempiere, contro la società può essere emessa una condanna al risarcimento dei danni – laddove si siano verificati nelle more –, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui agli artt. 1240 e 1241 del “code civil”.

Si tratta, evidentemente d’ indicazioni molto precise, volte alla previsione ed alla prevenzione dei rischi d’impresa.

Si avanzano, tuttavia, dei dubbi in relazione all’effettività della disciplina, essendo sufficiente per la società, per andare esente da responsabilità, allegare e dimostrare l’adeguatezza del piano e non potendo l’autorità giurisdizionale sostituirsi alle imprese nell’individuazione delle misure adeguate alla prevenzione dei rischi.

Ed in effetti, una delle prime pronunce intervenute sembra avallare tale valutazione.

Si tratta del caso sindacato “SUD PTT vs. La Poste”.

La Poste è una società per azioni controllata al 66% dalla Caisse des Dépôts e al 34% dallo Stato francese, che, con le sue numerose filiali, forma un gruppo di servizi multi-business ed è soggetta alla disciplina di cui alla “loi” n. 2017-399 del 2017.

Ritenendo il sindacato SUD PTT che il piano di “due diligence” predisposto dalla società non fosse conforme ai requisiti di legge, intimava alla medesima, con diverse richieste, di porvi rimedio, pena la promozione dell’azione legale di cui al Codice di Commercio.

La Poste opponeva al sindacato la piena regolarità del proprio operato.

In particolare il sindacato giudicava esistenti una serie di lacune nel “plan de vigilance” tra cui: l’assenza di una chiara classificazione dei rischi; di adeguate misure di prevenzione atte a garantire la sicurezza del personale sul luogo di lavoro; di un elenco aggiornato dei subappaltatori e dei fornitori e di una loro valutazione in base ai rischi individuati a monte dal piano; infine, sottolineava la necessità d’introduzione di un sistema per l’efficace

monitoraggio delle misure di conformità, comprensivo dell'indicazione delle risorse assegnate e degli obiettivi da perseguire.

Su queste premesse, il sindacato SUD PTT, nel dicembre del 2021, adiva il Tribunale parigino chiedendo, oltre alla condanna a carico della società al pagamento di una sanzione economica, di colmare le lacune del piano.

Con decisione del 5 dicembre 2023, il Tribunale di Parigi valutava il “plan de vigilance” di La Poste non conforme a quanto richiesto dalla normativa e ordinava alla società l'adozione di alcuni interventi volti al miglioramento dello stesso.

Nello specifico il Collegio riteneva che la previsione dei rischi fosse troppo generica al punto da non consentire di poter desumere i fattori di pericolo realmente connessi all'attività della società ed ingiungeva a La Poste di perfezionare il proprio piano di vigilanza con l'individuazione puntuale dei medesimi ed una classificazione in ordine di gravità.

In relazione poi alle azioni da avviare per la mitigazione dei rischi, il Tribunale evidenziava l'insufficienza di un richiamo generico a dichiarazioni d'intenti o a direttive politiche della società. Infine, ordinava alla società d'integrare il proprio piano di vigilanza con disposizioni da predisporre di concerto con i sindacati, secondo la disciplina del Codice di commercio per la quale le procedure di allerta devono essere progettate in collaborazione con tutti gli “stakeholder”.

Questa la vicenda, in ordine alla quale va rilevato, che il giudice parigino, una volta individuate le mancanze esistenti e emesso l'ordine d'integrazione del piano di vigilanza sulla scorta di precise indicazioni, non si sia potuto spingere oltre, non essendo legittimato a sostituirsi alla società attraverso la richiesta dell'introduzione di misure di un certo tipo.

Pertanto, nella sentenza in commento, viene respinta la richiesta da parte del sindacato dell'inserimento di previsioni di salvaguardia specifiche, trattandosi di un'ingerenza nella libertà d'impresa, non consentita dalla legge. Così come non è potuta essere soddisfatta la richiesta in merito alla “disclosure” dell'elenco completo dei fornitori e dei subappaltatori di ciascuna filiale, trattandosi di elementi fondanti la strategia industriale dell'impresa stessa.

Si tratta chiaramente di limiti al sindacato di giurisdizione, che finiscono per frustrare una certa effettività della legge, ma oltre i quali la Corte non è legittimata a spingersi.

Nel nostro ordinamento il principio di “adeguatezza” dell'assetto organizzativo delle imprese, finalizzato alla prevenzione dei rischi, è stato affermato a partire dalla riforma del 2003 (D.lgs. n. 6/2003).

Non si tratta, però, di un principio diretto a particolari interessi, quali quello della sostenibilità ambientale o dell'osservanza delle norme che salvaguardano i diritti fondamentali.

Manca una legislazione a ciò dedicata, che sia poi specificatamente tarata sulle relazioni tra imprese legate da rapporti di appalto o subfornitura o legate alla società da un rapporto di controllo.

Esistono norme dedicate a tali modalità organizzative, ma non disposizioni analoghe a quelle della "loi" n. 2017-399 del 2017.

Norma cardine risulta essere la previsione di cui all'art. 2403 bis comma 2, secondo la quale «Il collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale» e dalla quale è possibile inferire una responsabilità della capogruppo per effetto di adozioni di direttive inadeguate o carenti nei confronti delle sue controllate.

Il legislatore, peraltro, non specifica quali siano i principi di 'corretta gestione societaria ed imprenditoriale' all'interno delle dinamiche di gruppo: la concreta individuazione degli stessi è rimessa agli interpreti ed alla giurisprudenza.

In proposito, si può affermare che la capogruppo deve rispettare gli obblighi generali di amministrare con diligenza e senza conflitti di interessi e gli obblighi specifici che la legge o lo statuto impongono agli amministratori delle società coordinate e dirette, principi richiamati dall'art. 2403, comma 1, c.c.

Inoltre, nell'emanare direttive volte a perseguire l'interesse di gruppo, la capogruppo deve tenere conto delle conseguenze e dei bisogni relativi alla singola società diretta e coordinata.

Date le premesse, si pone evidentemente il problema dei poteri/doveri della capogruppo nei confronti delle società collegate soggette a diverse giurisdizioni.

Potrebbe chiamarsi in causa il D.lgs. 231/2001 che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per il reato commesso da soggetti operanti al loro interno o nel loro ambito come soggetti apicali o come persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei primi.

È, tuttavia, una disciplina non passibile di un'interpretazione analogica diffusa.

Si tratterebbe infatti di analogia in *malam partem*, ostacolata dalla vigenza del principio di legalità operante nel nostro ordinamento ai sensi dell'art. 25 commi 2 e 3 della Costituzione.

A livello europeo il tema non è passato inosservato: le proposte di Direttiva “Corporate sustainability reporting” e “Corporate responsibility due diligence” ne costituiscono la conferma.

La prima, entrata in vigore il 5 gennaio 2023, richiede alle imprese europee (comprese le filiali UE qualificate di società non europee) di divulgare il proprio impatto sociale e ambientale e l’effetto delle proprie azioni ambientali, sociali e di “governance” (ESG) sul proprio business. L’obiettivo della Direttiva è quello di aiutare investitori, analisti, consumatori e altri stakeholder a valutare meglio le prestazioni di sostenibilità delle aziende dell’UE, nonché gli impatti e i rischi aziendali correlati.

Il cosiddetto reporting CSRD si basa sul concetto di doppia materialità: le organizzazioni devono divulgare informazioni sull’influenza delle loro attività sull’ambiente circostante e, ancora, su come gli obiettivi e le misure di sostenibilità incidano sulla salute finanziaria dell’azienda. Ad esempio, oltre a richiedere la rendicontazione del proprio consumo e dei costi dell’energia, la Direttiva impone di comunicare le metriche delle emissioni che descrivono nel dettaglio l’impatto dell’utilizzo dell’energia sull’ambiente, gli obiettivi di diminuzione di tale impatto e le informazioni su come il raggiungimento di tali finalità possa influire sulle finanze dell’organizzazione.

Tutte le informazioni divulgate nell’ambito del reporting devono essere rese disponibili al pubblico ed esaminate da soggetti terzi incaricati di verificarne l’accuratezza e la completezza. La seconda proposta, riguardante la “due diligence” delle imprese in materia di sostenibilità, è stata approvata il 15 marzo 2024 dal Consiglio dell’Unione europea.

Il voto del Consiglio è arrivato al termine di un lungo percorso per l’approvazione di tale atto legislativo, iniziato il 23 febbraio 2022 con la proposta di Direttiva della Commissione europea e proseguito con l’accordo tra Parlamento europeo e Consiglio del 14 dicembre 2023.

Successivamente all’accordo del dicembre scorso, tuttavia, taluni Stati membri, avevano espresso alcune riserve: è dunque per tale motivo che l’adozione della proposta di Direttiva del Consiglio è stata sensibilmente ritardata.

Va rilevato il fatto che il Consiglio ha apportato significative modifiche alla proposta originaria della Commissione. La più significativa afferisce sicuramente all’ambito di applicazione della Direttiva che, secondo quanto proposto dal Consiglio, si applicherà alle società che abbiano più di mille dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale superiore a quattrocentocinquanta milioni di euro. Rientrerebbero in tale campo di applicazione anche quelle società che, pur non

toccando tali soglie, si trovino a rivestire il ruolo di capogruppo di società che, invece, le raggiungano.

Nella proposta del Consiglio è previsto che le società si adeguino agli obblighi di “due diligence” in tema di sostenibilità in tutte le loro politiche aziendali e nei loro sistemi di gestione del rischio. Nello specifico, tali politiche dovranno essere aggiornate ogniqualvolta ciò si renda necessario, e, comunque, almeno ogni ventiquattro mesi. È stato altresì, inserito, sul modello francese, un obbligo di reportistica per le società, tenute a pubblicare annualmente sul proprio sito una rendicontazione sulle proprie attività derivanti dalla proposta di Direttiva.

Una notazione finale riguarda l'utilizzo delle tecnologie digitali.

È necessario sottolineare come il conseguimento degli obiettivi legati al principio di sostenibilità, riconosciuto oramai dalle più recenti politiche economiche e regolatorie europee, è strettamente connesso all'impiego che le imprese ne faranno nell'ambito della propria organizzazione. L'intelligenza artificiale, ad esempio, consente, secondo le più recenti evidenze scientifiche, una maggiore implementazione delle tecniche di energia rinnovabile. Ed in effetti tale circostanza non è sconosciuta al legislatore europeo, che ha inserito tra le aree di intervento prioritarie della sua azione, quella della trasformazione digitale, essendo significativamente collegata alla transizione verde.

I sistemi predittivi possono costituire un supporto utile ad orientare le scelte gestionali delle imprese per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ed agevolare la comunicazione con tutti i portatori degli interessi sociali rilevanti.